

COMUNE DI FABRO

Provincia di Terni

Rep. 478

OGGETTO: CENTRO INTERCOMUNALE DI SERVIZI PER LA
PRIMA INFANZIA “LE COCCINELLE” -CONTRATTO TRA
ILCOMUNE DI FABRO E “IL QUADRIFOGLIO SOCIETA’
COOPERATIVA SOCIALE” DI ORVIETO PER LA GESTIONE DAL 1°
SETTEMBRE 2014 AL 31 AGOSTO 2018.

L’anno DUEMILAQUATTORDICI, il giorno CINQUE del mese di
AGOSTO

TRA

la sig.ra MARCELLA QUINTAVALLE da qui in avanti chiamata “Comune
di Fabro”, la quale interviene esclusivamente nel nome e per conto dei
Comuni di Fabro, Ficulle, Montegabbione, Monteleone d’Orvieto e Parrano,
in qualità di Responsabile del Servizio del Comune di Fabro C.F.
81000010553, nominata con decreto del Sindaco n. 1/2014;

E

La Società Cooperativa Sociale “Il Quadrifoglio”, con sede in Orvieto Scalo,
Via Angelo Costanzi, 53, C.F. 00474900552, nella persona di ANDREA
MASSINO, nato a ORVIETO il 30.11.1968

PREMESSO

Che i Comuni di Fabro, Ficulle, Montegabbione, Monteleone d’Orvieto e
Parrano, in virtù della convenzione esistente gestiscono in forma associata
il Centro Intercomunale di Servizi per la prima Infanzia “Le Coccinelle”

sito in Fabro;

Che il Comune di Fabro è stato individuato quale Ente capofila;

Che la Società Cooperativa “Il Quadrifoglio” è risultata aggiudicataria dell'appalto della gestione per cinque anni a seguito di bando di gara pubblicato in data 18.06.2009;

Che con determinazione del responsabile del servizio n. 54 del 18.07.2014 è stata stabilita la ripetizione del servizio per ulteriori quattro anni;

SI STIPULA E SI CONVIENE

Art.1 — Le premesse formano parte integrante del presente contratto.

Art.2 — La Società Cooperativa fornisce i servizi risultanti dal capitolato d'appalto che, allegato, forma parte integrante e sostanziale del presente contratto, alle condizioni tutte riportate nel bando di appalto, nel capitolato stesso, nel regolamento di gestione e nel progetto e nell'offerta presentate in sede di gara.

Art.3 — L'anno educativo inizia il 1° settembre e termina il 15 luglio dell'anno successivo, con i seguenti moduli:

modulo antimeridiano dalle 8,00 alle 13,00;

modulo integrato dalle 8,00 alle 15,30 con somministrazione del pasto.

Nel mese di luglio si svolgerà il solo orario antimeridiano.

Gli orari sono indicativi e potranno subire variazioni sulla base delle esigenze, previo accordo con il Comune capofila.

Art.4 — Restano a carico dei Comuni promotori:

1. i locali per lo svolgimento del servizio, idonei ai sensi della normativa vigente, siti in Fabro - Via Giovanni XXIII n. 15;

2. costi relativi alle utenze idriche, telefoniche, elettriche e di gas metano;
3. fornitura e manutenzione ordinaria e straordinaria della caldaia e degli estintori;
4. fornitura dei pasti agli iscritti ed al personale in servizio durante il pasto;
5. adempimenti connessi alle iscrizioni, dimissioni ecc. degli iscritti.

Art.5 — La Società Cooperativa si impegna a gestire le attività oggetto del presente contratto con personale appositamente formato ed in possesso dei requisiti di legge, mantenendo il rapporto personale/utenti previsto dalla normativa, per tutta la durata del servizio, nel rispetto di tutto quanto previsto dal Regolamento di Gestione approvato dai Comuni promotori. La Società si impegna altresì alla somministrazione dei pasti che verranno forniti da ditta appaltatrice con personale in possesso di tessera sanitaria e di quanto richiesto dalla normativa sanitaria vigente.

Art.6 — Eventuali maggiori spese derivanti dall'inserimento di bambini portatori di handicap, dovute ad aumento del personale per sostegno ed assistenza, dovranno essere preventivamente autorizzate dai Servizi Sociali del Comune di residenza, che assumerà a proprio carico la spesa.

Art.7— Gli operatori della Società Cooperativa, fermo restando il rispetto delle competenze di indirizzo e la massima collaborazione con i responsabili dell'Ente capofila, prestano il loro lavoro senza vincoli di subordinazione nei confronti dell'Ente committente e rispondono del loro operato esclusivamente al responsabile della Società Cooperativa.

Art.8 — A fronte dello svolgimento dei servizi previsti dall'art. 2 il Comune di Fabro, in qualità di capofila, erogherà all'appaltatore la somma annua omnicomprensiva di **€ 177.537,98** IVA esclusa. Tale corrispettivo è stato calcolato per un numero complessivo di 50 bambini, di cui un massimo di 30 con modulo integrato di sette ore e mezza e somministrazione del pasto.

Se all'inizio di ciascun anno educativo si dovessero verificare variazioni in aumento o diminuzione dei bambini con modulo integrato, tali da comportare modifiche del numero di educatori in compresenza, verranno effettuate le relative variazioni del corrispettivo (in aumento o diminuzione) unicamente sulla base delle ore aggiuntive o minori necessarie, calcolate al costo orario previsto dal tariffario regionale delle cooperative sociali.

Eventuali variazioni in aumento o diminuzione degli iscritti comporterà la modifica dell'importo annuo dell'appalto sulla base di specifici accordi con i Comuni committenti, in relazione ai minori o maggiori costi ed alla eventuale necessità di aggiuntivi elementi di arredo.

Il corrispettivo verrà adeguato, su richiesta dell'appaltatore, a partire dall'anno scolastico successivo al primo, unicamente sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo.

Art. 9 — L'attività assume carattere di servizio pubblico, pertanto spetta ai Comuni la definizione delle rette di frequenza a carico delle famiglie, ferma restando una valutazione congiunta con la Società Cooperativa basata sulle tariffe di mercato.

Art. 10 — La Società Cooperativa dovrà osservare le leggi vigenti ed ogni altra normativa in materia di assicurazioni sociali, di igiene, medicina del lavoro prevenzione degli infortuni nonché di assunzioni obbligatorie. La

Società Cooperativa sarà responsabile della sicurezza e della incolumità del proprio personale nonché dei danni provocati a terzi, per i quali stipulerà apposita polizza RCT. La Società Cooperativa stipulerà anche polizza assicurativa per i bambini, con onere a carico delle famiglie, che corrisponderanno quanto dovuto insieme alla retta di frequenza. Il relativo corrispettivo verrà rimborsato dal Comune a seguito di presentazione fattura.

Art. 11 — Alla fine di ogni anno educativo la Società Cooperativa presenterà una puntuale documentazione delle attività svolte. Il personale dovrà tenere informato l'ufficio delle variazioni nel numero dei bambini frequentanti che avvengono durante l'anno, nonché rilevare giornalmente le presenze e verificare il pagamento delle rette.

Art. 12 - Le prestazioni oggetto dell'appalto sono considerate a tutti gli effetti di pubblico interesse e per nessuna ragione potranno essere sospese o abbandonate, se non con preavviso di almeno sei mesi da inviare con raccomandata A.R. al Comune di Fabro, pena l'immediata risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni subiti. E' vietato il subappalto, con l'esclusione della parte del servizio concernente la manutenzione dell'edificio e degli spazi esterni annessi, pena l'immediata risoluzione del contratto. In caso di sciopero o di altre agitazioni sindacali del personale addetto, dovrà comunque essere data comunicazione al comune di Fabro almeno cinque giorni prima.

Oltre che per quanto sopra esposto è prevista la risoluzione automatica ed immediata del contratto nei seguenti casi:

- a) interruzione del servizio senza giustificati motivi;

b) ripetuta violazione delle norme igienico sanitarie accertata dagli organismi competenti.

Nel caso di inadempienza del gestore agli altri obblighi contrattuali previsti dal presente capitolato e/o dalla normativa di riferimento e dai regolamenti, si procederà alla risoluzione del contratto previa diffida al gestore per l'eliminazione dell'inadempienza.

La risoluzione del contratto comporterà, in ogni caso, l'incameramento della cauzione prestata, salvo ulteriori valutazioni in merito al danno subito dall'Ente appaltante;

La dichiarazione di fallimento ovvero di altre procedure concorsuali, amministrazione controllata concordato preventivo ecc., legittima l'amministrazione a revocare l'appalto.

Art. 13 – Il Comune capofila si riserva il diritto di eseguire in qualsiasi momento verifiche sullo svolgimento delle attività del Centro.

Art. 14 – Il personale educativo impegnato nel Centro per l'Infanzia verrà retribuito dalla Società Cooperativa sulla base delle tariffe previste dal contratto di lavoro delle cooperative sociali e dagli accordi integrativi regionali.

Art. 15 – Il presente contratto resterà valido anche nel caso in cui dovessero variare i Comuni partecipanti al progetto, ferma restando la possibilità di diminuzione degli iscritti ai sensi del precedente art. 8.

Art. 16 - Trattandosi di ripetizione di un servizio analogo, eventuali ulteriori ripetizioni, rinnovi o altro saranno possibili soltanto se interverranno modifiche normative al riguardo prima della scadenza del contratto.

Art. 17 – Il presente contratto avrà validità fino al 31 agosto 2018.

Art. 18 – Per quanto non previsto dal presente contratto si fa riferimento al Regolamento di Gestione approvato dagli Enti promotori che la Società Cooperativa afferma di conoscere ed approvare in toto, nonché alla normativa vigente in materia.

Art. 19 - Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere tra le parti in dipendenza del presente contratto sarà competente il Foro di Orvieto.

Art. 20 – Il costo dell’eventuale registrazione del presente atto farà carico alla parte che ne farà richiesta.

PER IL COMUNE DI FABRO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Marcella Quintavalle

PER LA SOCIETÀ COOPERATIVA “IL QUADRIFOGLIO”

IL PRESIDENTE

Andrea Massino
